



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

All'On.le Ministra
Prof. Sen. Stefania Giannini
SEDE

Prot n. 0016777
Spedito il 7 luglio 2016

Oggetto: «Proposta ANVUR, di approvazione valori-soglia degli indicatori da utilizzare per la valutazione della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari e per la valutazione dei candidati ai fini dell'attribuzione dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso alla prima e seconda fascia di professori universitari»

Adunanza del 7 luglio 2016

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

VISTO il D.P.R. n.95/2016;

VISTO il D.M. n.120/2016;

VISTA la nota del Capo di Gabinetto prot. 17038 del 6/7/2016 di trasmissione della proposta dell'ANVUR concernente i valori soglia degli indicatori ASN ai sensi dell'articolo 4 comma 2 DPR 4 aprile 2016 n. 95 e il documento di accompagnamento, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio Universitario Nazionale sull'atto di cui all'oggetto;

ESAMINATA la suddetta proposta dell'ANVUR;

CONSIDERATO il parere espresso dal CUN nell'adunanza del 30/9/2015 su «Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei Candidati ai fini dell'attribuzione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per l'accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari [...]»;

CONSIDERATO il parere CUN del 9 aprile 2014 «Proposte per la revisione delle procedure finalizzate all'attribuzione dell'Abilitazione Scientifica Nazionale» e in particolare la lettera h) di tale parere che recita «introduzione di soglie minime di attività scientifica necessarie all'ottenimento dell'abilitazione, definite in termini assoluti e non grazie ad automatismi correlati a ipotetiche medie. Le soglie dovrebbero essere individuate per ciascuna disciplina prevedendo un adeguato confronto con gli esperti della stessa, tenendo conto ove necessario anche dell'articolazione interna delle discipline»,



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

parere formulato su richiesta del Ministro *pro tempore* e preliminare alla revisione della disciplina poi intervenuta con l'art. 14 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014 n. 114;

RISERVANDOSI di formulare in una prossima seduta il parere richiesto ai sensi dell'art. 4 comma 2 del DPR 4 aprile 2016 n. 95;

SOTTOPONE IN URGENZA
ALL'ATTENZIONE DELLA SIGNORA MINISTRA
LE SEGUENTI CONSIDERAZIONI

Al solo fine di fornire primi elementi conoscitivi e valutativi che favoriscano l'immediata analisi della proposta dell'ANVUR con particolare riguardo al suo impatto sul sistema universitario e alla correlata idoneità di tali soluzioni ad assicurare la tenuta delle procedure.

SEGNALA

Innanzitutto che il calcolo del secondo indicatore per le aree bibliometriche, almeno secondo quanto specificato nella legenda delle tabelle contenuta nel documento di accompagnamento dell'ANVUR, è stato effettuato considerando «il numero di citazioni ricevute da pubblicazioni dei 15/10 anni precedenti». Questa modalità di calcolo è in contrasto con quanto stabilito nell'allegato C al DM 120/2016 che chiama in causa «il numero di citazioni ricevute dalla produzione scientifica contenuta nella domanda, pubblicata e rilevata dalle banche dati internazionali *Scopus* e *Web of Science*, rispettivamente nei quindici anni (prima fascia) e dieci anni (seconda fascia) precedenti».

OSSERVA

Che la ragione dell'intervento legislativo di modifica effettuato con l. n.114/2014 può essere fra l'altro ricondotta alla volontà di superare ogni riferimento a valori determinati su base puramente statistica quali erano i valori mediani degli indicatori scelti come valori di riferimento nelle tornate 2012 e 2013 dell'abilitazione scientifica nazionale. Tale metodologia infatti si espone al duplice rischio di:

- contestazione tecnica dei valori prescelti legata alle fonti dei dati utilizzati e alle modalità di calcolo, già causa di contenzioso nelle precedenti tornate;
- introduzione nella procedura di effetti distorsivi, non rilevabili statisticamente, che escludono dall'accesso alla valutazione candidati che, pur possedendo una adeguata maturità scientifica, a causa della specificità degli ambiti della loro ricerca non raggiungono i valori determinati su base esclusivamente algoritmica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

RIBADISCE

Che l'Abilitazione Scientifica Nazionale non è una procedura di preselezione di natura comparativa quale risulterebbe intrinsecamente essere qualora la determinazione dei valori soglia avvenisse sulla base di percentili.

RIBADISCE

Inoltre che l'ASN dovrebbe essere attribuita a tutti gli studiosi che hanno raggiunto la maturità scientifica per la seconda fascia, e la piena maturità scientifica per la prima fascia. La responsabilità della valutazione del raggiungimento di tali maturità spetta soltanto alle commissioni di abilitazione. Di conseguenza, le soglie, che costituiscono di fatto una condizione necessaria per l'accesso a questa valutazione, debbono individuare livelli adeguati di qualità e quantità della produzione scientifica, fissati sulla base di pareri informati e motivati, e riconosciuti e accettati dalle rispettive comunità scientifiche. Del resto anche il D.P.R. 95/2016 e il D.M. 120/2016 insistono sull'«adeguatezza» dei valori degli indicatori ai fini del riconoscimento della maturità e della piena maturità scientifica, senza fare alcun riferimento a criteri comparativi statistici tra i possibili candidati.

RILEVA

Che quanto sopra evidenziato non trova riscontro nel documento di accompagnamento dell'ANVUR, dal quale emerge che le scelte sono state effettuate quasi esclusivamente sulla base di analisi ed elaborazioni statistiche, producendo alcuni effetti paradossali.

Ad esempio, in diversi settori il numero dei lavori per anno necessario per superare la soglia fissata per l'abilitazione alla seconda fascia è maggiore di quello necessario per superare la soglia per l'abilitazione alla prima fascia (in alcuni casi avvicinandosi al doppio). Questo potrebbe essere legato alla scelta della platea sulla quale sono state calcolate le distribuzioni. Scelta peraltro non chiara in quanto l'analisi delle tabelle sembra indicare come platea di riferimento quella dei ricercatori a tempo determinato mentre il documento di accompagnamento chiama in causa, per le aree bibliometriche, quella dei professori associati. Si fa osservare che la dimensione della platea dei ricercatori a tempo determinato, in tutte le aree, è piccola, statisticamente non significativa e pertanto non rappresentativa dell'intera platea dei potenziali candidati che comprende, tra gli altri, la ben più numerosa categoria dei ricercatori a tempo indeterminato.

Inoltre, la scelta di effettuare le estrazioni degli SSD dai settori concorsuali esclusivamente su base statistica ha fatto sì che tali estrazioni non riflettano adeguatamente le differenze culturali esistenti all'interno dei settori concorsuali e in particolar modo di quelli più ampi. Ancora, essa ha determinato in alcuni casi estrazioni diverse fra la prima e la seconda fascia, in aperto contrasto con il dettato del DM 120/2016 allegati C, D ed E. L'estrazione di SSD per una sola delle fasce comporta inoltre che i valori soglia per l'accesso alla seconda fascia di uno specifico SSD possano risultare maggiori di quelli per l'accesso alla prima fascia nel settore concorsuale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Consiglio Universitario Nazionale

Per quel che riguarda le aree non bibliometriche si osserva che l'identificazione del secondo indicatore quale unico con valenza quali-quantitativa trascura la valenza anche qualitativa del primo indicatore almeno per quel che concerne i prodotti della ricerca pubblicati sulle riviste scientifiche. Ciò ha comportato in alcuni casi, anche dal punto di vista della determinazione delle soglie, una sopravvalutazione del secondo indicatore e la sostanziale sterilizzazione del terzo, anche in aree in cui esso risulta altamente significativo, fatte salve le peculiarità di quei SC per i quali l'ANVUR ha ritenuto necessario proporre la soglia zero.

RISERVA

Ogni ulteriore considerazione che riguardi aspetti più specifici e criticità che possano emergere da uno studio più approfondito dei dati al parere che sarà reso in una prossima seduta.

IL DECANO

(Prof. Guido Baldassarri)